

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE E 30 APRILE 2013
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN PARTE STRAORDINARIA**

Milano, 28 marzo 2013

Agli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per la data del 29 aprile 2013 alle ore 11:00 presso gli uffici della Società in Roma, Via Benedetto Croce n. 6, 2° piano ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013 stessa ora e luogo.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 29 marzo 2013 e nei termini e modi di legge, è il seguente:

Parte ordinaria:

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente; Determinazione per l'esercizio 2013 degli emolumenti spettanti ai membri del Collegio Sindacale e ratifica del compenso erogato per l'esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2012, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Modifica degli artt. 18, 19 e 31 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) MODIFICA DEGLI ARTT. 18, 19 E 31 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 recante modifiche al D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (di seguito “TUF”) concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Tali disposizioni sono applicabili, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. 120/2011, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto a decorrere dal 12 agosto 2012.

La presente relazione è redatta in conformità alle previsioni di cui all’art. 72 del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. (“Regolamento Emittenti”) ed all’art. 125-ter del TUF e riporta le informazioni richieste dall’Allegato 3A – Schema 3 del Regolamento Emittenti.

(A) Motivazione delle variazioni proposte

La proposta consiste nella modifica degli artt. 18, 19 e 31 dello Statuto sociale al fine di provvedere all’adeguamento dello statuto stesso alla normativa legislativa e regolamentare tesa a garantire la parità di accesso tra il genere femminile ed il genere maschile nella nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

In particolare, la Legge 120/2011 ha introdotto il nuovo comma 1-ter dell’art. 147-ter ed il nuovo comma 1-bis dell’art. 148 del TUF che stabiliscono che le società con azioni quotate debbano prevedere che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l’equilibrio tra generi. A tale scopo è previsto che il genere meno rappresentato negli organi sociali debba ottenere almeno un terzo dei membri eletti per almeno tre mandati consecutivi. E’ peraltro previsto un regime transitorio in base al quale, per il primo mandato in applicazione delle nuove previsioni introdotte dalla Legge 120/2011, sia riservata al genere meno rappresentato una quota ridotta ad un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.

Il Regolamento Emittenti è stato conseguentemente emendato con l'introduzione dell'art. 144-undecies¹ che prevede che gli statuti delle società quotate dovranno in particolare disciplinare:

- a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni;
- b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre e, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le modifiche di seguito illustrate agli artt. 18, 19 e 31 dello Statuto Sociale sono finalizzate alla integrazione dei criteri di formazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società nel rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui alle previsioni della Legge 120/2011.

In aggiunta è stata peraltro operata una precisazione per il coordinamento con le previsioni normative di cui all'art. 147-ter del TUF relative alla presenza di un numero minimo di amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione delle società quotate, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria, cui la Società ha deciso di aderire.

(B) Modifiche statutarie

Illustriamo di seguito le singole proposte di modifica, riportando l'esposizione a confronto il testo nello Statuto sociale vigente e quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, la variazione in aggiunta che si

propone di apportare e, mediante scritturazione barrata, la parte che si propone di eliminare.

Art. 18

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 18	Articolo 18
<p>La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p>	<p>La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p>
	<p>La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra il genere femminile ed il genere maschile nel rispetto della normativa applicabile vigente.</p>
<p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p>	<p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p>
	<p>Le liste con un numero di candidati uguale o superiore a tre, deve presentare, per il primo rinnovo integrale successivo al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per i due successivi rinnovi integrali detta percentuale deve</p>

	essere pari ad almeno un terzo dei candidati. Tali percentuali sono da intendersi con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.
Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge.	Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge.
Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.	Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la percentuale stabilita dalla Consob con regolamento o, in mancanza, almeno un quarantesimo del capitale sociale.	Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la percentuale stabilita dalla Consob con regolamento o, in mancanza, almeno un quarantesimo del capitale sociale.
La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.	La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una	Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una

sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.	I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.	Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.
Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da ogni altro documento e indicazione previsti dalla legge, presso la sede legale, venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.	Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da ogni altro documento e indicazione previsti dalla legge, presso la sede legale, venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.	La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.
All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere; b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto; c) risulteranno eletti in primo luogo tanti	All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere; b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto; c) risulteranno eletti in primo luogo tanti

<p>consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello</p>	<p>consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e). Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d) e), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di</p>
--	--

<p>della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p>	<p>minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età;</p> <p>e) qualora dall'espletamento della procedura descritta nelle lettere che precedono non risulti assicurato l'equilibrio tra i generi, ai sensi della normativa applicabile vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, procedendo a tali sostituzioni fino al raggiungimento della quota prevista al 4° comma del presente articolo;</p> <p>f) l'Assemblea procederà alla nomina in modo da assicurare altresì la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, nel rispetto di eventuali previsioni di codici di comportamento cui la Società aderisce.</p>
<p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>	<p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>

Art. 19

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 19	Articolo 19
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di equilibrio tra i generi e di presenza di Amministratori indipendenti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.	Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 31

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 31	Articolo 31
L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.	L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti.	Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti.
Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.	Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.
	La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra il genere femminile ed il genere maschile nel rispetto della normativa applicabile vigente.
Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.	Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.
Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.	Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.
Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.	Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco	La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco

<p>Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p>	<p>Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p>
	<p>Ciascuna delle due sezioni delle liste deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa applicabile vigente.</p>
	<p>In particolare, le liste con un numero di candidati uguale o superiore a tre, considerando entrambe le sezioni deve presentare, per il primo rinnovo integrale successivo al 12 agosto 2012 almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato; per i due successivi rinnovi integrali detta percentuale deve essere pari ad almeno un terzo dei candidati. Tali percentuali sono da intendersi con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>
<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento.</p>	<p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento.</p>
<p>La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel</p>	<p>La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel</p>

giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.	giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.
Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge.	Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.	Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.	Almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.	Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.
Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede	Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede

<p>legale comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.</p>	<p>legale comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.</p>
<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p>	<p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p>
<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p>	<p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p>
<p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista, ove non vi siano sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle</p>	<p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari e salvo quanto previsto nel successivo comma al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio tra i generi:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista, ove non vi siano sindaci eletti dalla minoranza.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo</p>

varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale membro spetta la Presidenza del Collegio.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.

l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale membro spetta la Presidenza del Collegio.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, **nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi.**

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza, **nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi;**

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco

	Supplente eletto dalla minoranza, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi.
	Qualora dall'espletamento della procedura descritta nelle lettere che precedono non risulti assicurato l'equilibrio tra i generi, ai sensi della normativa applicabile vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, procedendo a tali sostituzioni fino al raggiungimento della quota prevista al decimo comma del presente articolo.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 cod. civ.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Renzo Vanetti)